



LICEO CLASSICO E MUSICALE “ANNIBALE MARIOTTI” PERUGIA

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Premessa

Il presente Regolamento è conforme al D.Lgs. n. 297/94 e successive modifiche, ai principi e alle norme del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/06/1998 n. 249, concernente lo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria” e del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 08/03/99, n. 275. È coerente e funzionale al Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

TITOLO 1

VITA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

NORME GENERALI

Art.1

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Art. 2

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire il successo formativo inteso anche come la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Art. 3

La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità della relazione insegnante – studente/studentessa, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e



professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

L'Ufficio di Presidenza, nella persona del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori, è sempre a disposizione degli studenti per la soluzione, nei limiti del possibile, di problemi di ordine logistico, organizzativo e didattico.

Art. 4

Genitori, studenti e personale del Liceo Classico e Musicale "Annibale Mariotti" possono utilizzare le strutture e le attrezzature della scuola, sotto la propria responsabilità o sotto la sorveglianza dei docenti in caso di studenti e previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico, da presentarsi almeno tre giorni prima rispetto alla data per cui si chiede l'utilizzo e salvi i casi di necessità ed urgenza.

La scuola si impegna ad instaurare un serio rapporto di carattere culturale con le associazioni, enti e persone che agiscono nel territorio.

L'accesso dei visitatori dovrà essere registrato dal personale ausiliario di portineria su apposito registro con indicazione delle generalità e del motivo della visita.

Art. 5

I docenti e i collaboratori scolastici hanno l'obbligo di informare tempestivamente il responsabile della sicurezza, il Dirigente Scolastico o suo delegato o l'R.S.P.P., nel caso in cui ravvisino oggetti e situazioni che possano rappresentare un pericolo per l'incolumità della popolazione scolastica.

Per quanto attiene agli adempimenti relativi alla salute e sicurezza del lavoro –D.Lgs. 09/04/2008 n. 81- si fa riferimento al Documento di valutazione dei rischi.

Art. 6

La biblioteca dell'Istituto è aperta in ore antimeridiane. Dietro espressa richiesta dei docenti, può funzionare anche di pomeriggio, previa autorizzazione e apposizione di firma sul registro delle presenze. I libri possono essere consultati nella biblioteca o presi in prestito per un ragionevole periodo di tempo (non più di venti giorni). Non possono essere date in prestito opere di consultazione (dizionari, enciclopedie...).

L'organizzazione e la gestione dei laboratori è affidata collegialmente a tutti i docenti che ivi svolgono attività didattica e secondo le indicazioni che il responsabile di laboratorio vorrà fornire. Il responsabile di laboratorio è anche responsabile della sicurezza.

L'accesso ai laboratori è consentito agli allievi fuori dell'orario delle lezioni per motivi di studio e di approfondimento, purché possa essere assicurata la presenza di un docente che ne assume la responsabilità.

Le attività sportive che si svolgono in palestra devono essere coordinate ed organizzate dal



Dipartimento di Scienze Motorie.

TITOLO 2 ORGANI COLLEGIALI

Art. 7

La convocazione degli Organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima, e salvo casi di urgenza, non inferiore a cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata tramite circolare da parte del Dirigente scolastico, mediante apposito avviso. La circolare e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare (o.d.g.), la data, l'ora, il luogo e, ove possibile, la durata della riunione.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, inserito in apposito registro a pagine numerate; tale registro è archiviato digitalmente dalla Segreteria digitale della scuola.

Le sedute degli organi collegiali sono valide quando è presente la metà più uno degli aventi diritto. Gli organi deliberano a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto – il numero dei voti favorevoli deve essere pari alla metà più uno di quelli validamente espressi, escluse le astensioni – in caso di parità prevale il voto del presidente.

Ciascun organo scolastico opera in forma coordinata con gli altri, pur mantenendo le proprie specificità.

Art. 8

La composizione, le competenze, i poteri ed il funzionamento generale del Collegio dei docenti sono disciplinati ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.297 del 16/04/94 così come integrato e modificato dai successivi interventi legislativi, in particolar modo quelli riferiti all'introduzione dell'autonomia scolastica.

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che attribuisce le funzioni di segretario ad uno dei Docenti Collaboratori.

Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno una volta al trimestre o quadrimestre.

Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, secondo il disposto dell'articolo 7 del D. Lgs. 297/94.

Nella prima seduta dell'anno scolastico, o in una delle sedute successive, il Collegio dei Docenti può



procedere, nell'ambito dei poteri di autorganizzazione che gli sono propri, alla costituzione di Commissioni o Dipartimenti, di durata annuale, cui è demandato il compito di analisi ed approfondimento di specifiche problematiche; i risultati cui pervengono le Commissioni sono sottoposti al Collegio dei Docenti per opportuna disamina ed eventuale delibera. In particolare, sono costituite Commissioni per materie, di cui fanno parte i docenti di una stessa classe di concorso o di classi di concorso affini (ad esempio: matematica - matematica e fisica), con compiti di proposta e di programmazione per materia a livello di Istituto.

In relazione all'attività deliberativa del Collegio dei Docenti, è fatto salvo il diritto all'astensione.

Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ossia non computando nel numero i voti nulli (in caso di votazioni a scrutinio segreto) e gli astenuti, salvo che disposizioni speciali non prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9

Compito fondamentale del Consiglio di classe è la programmazione dell'attività didattico-educativa, ivi compresi i viaggi di istruzione così come regolati dalla C.M. 291/92 e successive integrazioni, sulla base della programmazione generale del Collegio Docenti.

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico di sua iniziativa o a richiesta motivata del coordinatore o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi membri. È composto da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti degli studenti. Delle sedute viene redatto apposito verbale, e, nel caso in cui sia presieduto dal coordinatore, il segretario verbalizzante dovrà essere persona diversa dal coordinatore. Il Consiglio di classe si riunisce tutte le volte che la normativa vigente lo prevede e quando si renda necessario. In ogni caso, quando il Consiglio di classe è esteso alle componenti allievi e genitori, la scuola provvederà ad una tempestiva comunicazione.

In particolare, entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico, il Consiglio di ogni classe terminale (III Liceo classico e V Liceo musicale), predispose il Documento di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 323/98, secondo modalità operative stabilite annualmente con circolare del dirigente scolastico.

Art. 10

Il Consiglio d'Istituto rappresenta l'organo di governo della scuola ed esercita poteri di indirizzo politico-amministrativo, si occupa dell'assetto organizzativo e strutturale della scuola.

È formato dal Dirigente scolastico e dalla rappresentanza elettiva di tutte le componenti della scuola. Adotta il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, delibera il programma annuale ed il conto consuntivo, ha competenze sull'attività negoziale della scuola di cui all'art. 33 del D.I. 44/2001 e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Consiglio deve inoltre essere convocato dal Presidente ogni qual volta ne facciano richiesta il Presidente della giunta esecutiva o



almeno un terzo dei componenti il consiglio. La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente scolastico.

Nella prima seduta il Consiglio d'Istituto è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge a scrutinio segreto, tra i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio Presidente. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica del consiglio. A parità dei voti occorre ripetere la votazione sino a quando uno dei candidati non consegua la maggioranza di cui sopra.

Il Consiglio può deliberare di eleggere un vicepresidente da votarsi fra i genitori componenti il consiglio secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Art. 11

Le riunioni degli Organi collegiali hanno luogo, di regola, al di fuori dell'orario di lezione e presso le sedi dell'Istituto. Le riunioni a carattere non deliberativo possono essere convocate anche in modalità sincrona tramite apposita piattaforma. Le sedute del Consiglio di Istituto, del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe nella componente allargata sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti effettivamente in carica. Le deliberazioni di tali organi sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal dirigente scolastico:

- a) in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma dell'art. 66 del D.P.R. 417/74 (integrato dall'art. 448 del D.L. 16 aprile 1994 n. 297 - Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);
- b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione, del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi del D. Lgs. del 16/04/1994 n. 297, in particolare gli artt. 436, comma 3 ultimo periodo, 437, 438, 439 e 440, richiamati ed applicabili, a seconda dei casi, in tutto o in parte all'anno scolastico di prova e di formazione del personale docente.

Art.13

Ai sensi del 4° comma dell'art. 43 e del 2° comma dell'art. 44 del D.P.R. 416/74 (così come del 4°



comma dell'art. 13 e del 2° comma dell'art. 15 del D.L. 16 aprile 1994, 297 - Testo unico), i rappresentanti degli studenti ed i rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe possono esprimere rispettivamente un Comitato studentesco di Istituto ed un Comitato di Istituto dei genitori. La prima riunione del Comitato studentesco d' Istituto è convocata dal Dirigente scolastico. Nella prima riunione il Comitato provvede ad eleggere, entro il proprio seno, un presidente e uno o più vicepresidenti. Nella prima seduta il presidente nomina il segretario.

Il Comitato studentesco può esprimere pareri e formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto.

Il Comitato studentesco si riunisce in orario antimeridiano.

Art. 14

Ai sensi del D.P.R. 416/74 e dell'art. 12 e 13 del D.L. 16 aprile 1994 n. 297 - Testo unico-, è consentito lo svolgimento dell'Assemblea studentesca di Istituto e di un'Assemblea di classe nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta durante l'anno scolastico sempre nello stesso giorno della settimana. L'insegnante dell'ora in cui viene svolta l'assemblea di classe, deve essere informato con un preavviso di almeno due giorni. La scelta delle ore da dedicare alle dette assemblee deve prevedere una rotazione delle materie.

L'Assemblea studentesca d'Istituto viene convocata su richiesta del Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Alle Assemblee di classe e a quelle d'Istituto possono assistere, oltre al Dirigente o ad un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

Non possono aver luogo assemblee studentesche nei trenta giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni individuato dalla annuale delibera regionale sul calendario scolastico.

Art. 15

Ai sensi dell'art 15 del D.L. 16 aprile 1994 n. 297 i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere di problemi che riguardano aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, informando preventivamente il Dirigente Scolastico (indicando specificamente gli argomenti da trattare) e chiedendo l'autorizzazione ad usare i locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto



di parola il Dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.

Art. 16

È istituito presso l'Istituto un Organo di garanzia al quale possono essere inoltrati ricorsi, da parte degli studenti e/o dei loro genitori, avverso tutte le sanzioni disciplinari inflitte agli stessi. Su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse l'Organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente Regolamento.

L'Organo di garanzia del Liceo è costituito da rappresentanti degli studenti eletti dal Comitato degli studenti; rappresentanti dei genitori eletti dal Consiglio d'Istituto; rappresentanti dei docenti indicati dal Collegio dei Docenti e designati dal Consiglio di Istituto; dal Dirigente Scolastico o suo delegato, che funge da Presidente.

Qualora uno o più componenti dell'organo siano, anche marginalmente, coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti da un membro supplente (primo dei non eletti o supplente). - Il Consiglio di Garanzia resta in carica 1 anno. Fino a nuove elezioni, vale il regime di proroga. Il voto del Presidente prevale in caso di parità.

TITOLO 3 STUDENTI

I diritti e doveri degli studenti, così come contemplati dagli artt. 2-3 del D.P.R. 24/06/98 n. 249 e successive modifiche – Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria -sono finalizzati a garantire una vita scolastica armoniosa ed equilibrata ed a sviluppare il fondamentale senso di appartenenza alla comunità scolastica.

Capo 1- DIRITTI

Art. 17

Lo studente/studentessa ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno, compresa quella di genere, e sia aperta alla



pluralità delle idee. La formazione integrale e armonica della personalità dell'alunno è il fine ed il senso della scuola: lo studente perciò è considerato soggetto attivo dell'attività didattica. La scuola promuove l'inclusione.

Lo studente/studentessa ha diritto:

- a) a vedere rispettata in ogni situazione la sua identità e dignità personale;
- b) ad esprimere la propria opinione, nel rispetto delle persone e delle opinioni degli interlocutori;
- c) ad una formazione culturale e professionale che valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno;
- d) ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e a partecipare attivamente e responsabilmente alla vita scolastica;
- e) al rispetto della riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie;
- f) ad ambienti e strutture adeguate ed a percorsi di apprendimento individualizzati che ne promuovano il successo formativo;
- g) a chiedere ai docenti di esporre e chiarire i fini ed i metodi del loro insegnamento e, ove possibile, assumere un ruolo propositivo ai fini della programmazione didattico-educativa;
- h) a chiedere all'insegnante, al momento della valutazione, l'indicazione di eventuali manchevolezze che lo stesso abbia rilevato nella preparazione o nel metodo di studio, affinché gli sia consentito di superare eventuali lacune.

Art. 18

La scuola tutela il diritto alla riservatezza: ogni informazione sulla famiglia, sui valori, sulla trascorsa esperienza di vita, sulle condizioni socio-economiche e su ogni altro elemento di carattere personale potrà essere richiesta dal personale docente e dirigente della scuola esclusivamente per comprovate ragioni di ordine didattico.

I dati personali e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della legge 31/12/1996 n. 675 e del GDPR Regolamento UE 2016/679.

Art. 19

Lo studente/studentessa ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente Scolastico e i Docenti attivano con gli studenti – negli organi collegiali e nelle sedi previste dal vigente ordinamento- un dialogo costruttivo.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su richiesta dei loro rappresentanti di Istituto o del Comitato studentesco, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione.

La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, e d'Istituto.

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di



scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Decidono all'inizio dell'anno scolastico se avvalersi o meno dell'Insegnamento della religione cattolica.

Capo 2 - DOVERI

Art. 20

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Gli studenti sono tenuti alla puntualità e alla presenza in classe; devono presentarsi alle lezioni muniti di tutto l'occorrente per lo svolgimento delle medesime, ivi compreso l'abbigliamento prescritto per scienze motorie. La presenza degli studenti è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività curriculari previste dalla programmazione dei singoli consigli di classe.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi;

Art. 21

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, devono conoscere il piano di evacuazione dell'istituto e partecipare con attenzione alle esercitazioni relative alla sicurezza. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura, come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 22

Lo stazionamento negli spazi interni della scuola è consentito durante l'intervallo. Chiunque permanga in essi senza giustificato motivo in altre ore è passibile di ammonizione. È da evitare il riversarsi nei corridoi alla fine di ciascuna ora di lezione, durante il cambio dei Docenti. L'autorizzazione ad uscire dall'aula durante l'ora di lezione è data dal Docente, per inderogabili esigenze, a non più di un alunno per volta; prolungare senza motivo l'uscita dalla classe costituisce una mancanza.

Art. 23

Ai sensi della dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104 è vietato fumare in ogni spazio all'interno dell'edificio scolastico e nelle aree di pertinenza (aree esterne, giardino e/o cortile, ecc.). Il divieto è



esteso anche all'utilizzo delle sigarette elettroniche. Tutti coloro, che anche occasionalmente si trovino nell'edificio scolastico o in una sua pertinenza e che non osservino le disposizioni sul divieto di fumo, saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 27,50 a 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Ove la violazione sia commessa da minorenni, si procederà a notificare il verbale di accertamento di illecito amministrativo e la relativa sanzione ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o a chi ne fa le veci.

In caso di mancato pagamento della sanzione si procederà alla relativa comunicazione al Prefetto territorialmente competente.

Capo 3 – ASSENZE

Art. 24

Le assenze dalle lezioni sono giustificate tramite registro elettronico. I genitori/tutori degli studenti/studentesse minorenni o degli studenti/studentesse maggiorenni sono tenuti a giustificare, tramite il proprio account genitore, le assenze dalle lezioni attraverso il modulo nel Registro Elettronico. La motivazione dell'assenza deve risultare in modo esplicito.

Il Docente coordinatore della classe verifica e, nel caso di mancata giustificazione, lo comunica alla famiglia tramite registro elettronico segnalando la mancata giustificazione dell'assenza.

Art. 25

L'ingresso degli studenti in classe avviene al suono della prima campanella alle ore 8,00. Le lezioni iniziano al suono della seconda campanella alle ore 8,05. Gli ingressi oltre la predetta ora sono considerati ritardi. In caso di ritardo breve, non oltre dieci minuti dall'inizio delle lezioni, gli studenti sono ammessi in classe dal docente della prima ora che registrerà il ritardo breve inserendo l'ora dell'ingresso nel registro elettronico. Gli studenti che si presenteranno oltre tale orario, entro la prima ora di lezione, verranno ammessi in classe per garantire la sorveglianza ma risulteranno assenti alla prima ora e la presenza risulterà dalla seconda ora di lezione. Tale ritardo dovrà essere prontamente giustificato dai genitori/tutori degli studenti minorenni o personalmente dagli studenti maggiorenni nel registro elettronico entro il giorno successivo.

L'ingresso oltre le ore 9:05 e comunque non oltre le 10:05, sarà di norma consentito ai minorenni solo se accompagnati dal genitore o suo delegato, ai maggiorenni solo se provvisti di certificazione



che attesti il motivo del ritardo. In tali casi il genitore o delegato oppure lo studente stesso, se maggiorenne, sarà tenuto a compilare, all'atto dell'ingresso a scuola presso la portineria del plesso, il modulo di entrata in ritardo.

Il Collaboratore provvederà ad accompagnare lo studente/studentessa in aula consegnando al docente il suddetto modulo per la necessaria annotazione nel Registro Elettronico.

Nel caso di studenti maggiorenni questi potranno giustificare da soli i ritardi ma l'Istituto si riserva il diritto di avvisare la famiglia, nonostante la maggiore età dello studente/ssa, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

È compito dei docenti verificare sul registro elettronico il numero dei ritardi posti in essere da ciascun studente/studentessa e comunicarli al Coordinatore della classe che provvederà, in caso di non giustificazione, a sollecitare i genitori/tutori tramite fonogramma. Dopo cinque ritardi lo studente minorenni dovrà essere accompagnato a scuola dal genitore/tutore. Gli studenti maggiorenni dovranno essere autorizzati all'ingresso dalla Dirigenza.

Le uscite prima del termine delle lezioni sono concesse in casi eccezionali, non ricorrenti, adeguatamente motivati e/o documentati.

Lo studente/studentessa minorenni può essere autorizzato a lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni a condizione che i genitori/tutori, o un loro delegato, vengano personalmente a prelevarlo. Questi provvederà a compilare, all'atto dell'ingresso a scuola presso la portineria del plesso, il modulo di uscita anticipata. Il Collaboratore provvederà a chiamare lo studente/ssa e a consegnare al docente il suddetto modulo per la necessaria annotazione nel Registro Elettronico.

Lo studente/studentessa maggiorenne può essere autorizzato a lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni in via del tutto eccezionale e per giustificati motivi. La richiesta di uscita anticipata deve essere consegnata entro la seconda ora di lezione ai Collaboratori del Dirigente Scolastico i quali valuteranno la richiesta ed eventualmente concederanno la relativa autorizzazione annotando l'uscita anticipata nel Registro elettronico.

Di norma, l'uscita anticipata non può essere concessa prima del termine della quarta ora di lezione, salvo motivi di salute.

I ritardi e le uscite anticipate regolarmente richieste, accertate ed autorizzate, a carattere temporaneo o permanente dovute ad obiettive e riconosciute ragioni (motivi di trasporto) saranno annotati nel Registro di classe

Art.26

È obbligatoria la regolare frequenza alle lezioni. Ai sensi dell'art. 14, c.7 del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli studenti di cui al DPR 22.06.2009 n.122 per procedere alla valutazione finale di ciascun studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale delle lezioni, consistente nell'orario complessivo di tutte le discipline. Il numero massimo di ore che non dovranno essere superate per assenze di intere giornate, ritardi e uscite anticipate è pari ad un quarto delle ore curriculari previste.

Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal Collegio



dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Le deroghe previste al suddetto limite sono previste per casi eccezionali, certi, documentati e sono:

- a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- b) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I..

Art. 27

Possono essere esclusi da viaggi d'istruzione di più giorni in Italia o all'estero, progetti europei, uscite didattiche, e più in generale dalle attività "fuori aula", quegli studenti che:

- a) la valutazione del comportamento nell'anno scolastico precedente o nel primo periodo sia inferiore agli 8/10;
- b) siano stati sanzionati a seguito di procedimento disciplinare con l'allontanamento dall'Istituto per un periodo superiore ai tre giorni ;
- c) abbiano ricevuto molteplici annotazioni da parte dei Docenti della classe ~~e/o~~ e siano stati segnalati dal Coordinatore di classe per comportamenti inadeguati al contesto scolastico.

L'esclusione può essere disposta anche nel caso che ricorra solo uno dei criteri sopra indicati con decisione del Consiglio di Classe.

Art. 28

I genitori hanno diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti in tempi, luoghi e modalità stabiliti.

Il Collegio dei docenti programma incontri pomeridiani e incontri antimeridiani secondo quanto programmato in sede collegiale.

CAPO 4 – USO DEI CELLULARI

Art. 29

E' fatto espresso divieto dell'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (mp3, ipod, fotocamera, videocamera...) durante le attività scolastiche nelle aule e in tutti i locali dell'Istituto.

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale l'Istituto è tenuto



ad applicare apposite sanzioni, (come da schema sotto riportato) ispirate al criterio di gradualità. Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e opportunamente custoditi e depositati nei borsoni, zaini, giacconi.

Per tutti (studenti, docenti, personale Ata) è consentito l'uso del cellulare e degli altri dispositivi sopra menzionati unicamente durante la ricreazione, nel rispetto della tutela dei dati personali e del decoro personale ed altrui.

Art. 30

Se l'utilizzo delle altre funzioni tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni anche a tablet e altri dispositivi mobili, ha una rilevanza e un possibile impiego nella didattica, esso è consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

TITOLO 4 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 31

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e si ispirano ai principi di equità, gradualità, proporzionalità; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Art. 32

Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione disciplinare commessa e, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente/studentessa, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. La responsabilità disciplinare è personale.

Art. 33

Nessuno studente/studentessa può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Le violazioni dei doveri previsti nel Regolamento di Istituto danno luogo, secondo la gravità, all'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 34



Sono individuati, nello spirito di quanto previsto dall'art. 3, D.P.R. 24/06/98, n. 249, i seguenti comportamenti che configurano violazione dei doveri degli studenti:

1. Ritardi ripetuti anche brevi e/o non giustificati
2. Assenze non giustificate
3. Comportamenti di disturbo al regolare svolgimento dell'attività scolastica in aula e "fuori aula"
4. Uso del cellulare e/o di altri dispositivi elettronici non autorizzati
5. Comportamenti irrispettosi e/o lesivi di valori della persona nei confronti dei compagni, degli insegnanti, del personale tutto, e di qualsiasi altra persona si trovi occasionalmente all'interno della scuola, anche realizzati attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici
6. Inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza;
7. Sottrazione di sussidi e/o di supporti didattici anche multimediali (informatici) e di ogni altro elemento del patrimonio dell'Istituto;
8. Violazione di sistemi informatici e telematici danneggiamento delle strutture, di macchinari, di sussidi scolastici, di informazioni, dati, programmi informatici e di ogni altro elemento del patrimonio dell'Istituto;
9. Non rispetto dell'ambiente scolastico, del decoro delle aule e di ogni altro spazio della scuola;
10. Violazione del divieto di fumo;

Art. 35

Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai precedenti articoli e della vigente normativa, con particolare riferimento al D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998), i comportamenti lesivi dell'altrui dignità, dei propri doveri, delle norme di sicurezza, dell'uso illecito e di danneggiamento di strutture e macchinari, danno luogo all'irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) Ammonizione verbale - In presenza di comportamenti occasionali e non gravi relativi a:

- scarsa diligenza e puntualità;
- disturbo durante le lezioni;
- atteggiamenti offensivi;
- violazione delle norme di sicurezza;
- abbigliamento non consono all'istituzione scolastica;

Il richiamo verbale costituisce un precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.

b) Ammonizione scritta (c.d. nota) – è applicata dai docenti o dal Dirigente scolastico attraverso comunicazione formale allo studente ed alla famiglia. Consiste nella censura del comportamento contrario ai doveri dello studente/studentessa e nel richiamo formale al loro rispetto ed in particolare viene inflitta nelle seguenti fattispecie:

- scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica;
- turpiloquio;
- disturbo continuato durante le lezioni;



- mancanze plurime ai doveri di diligenza;
- inosservanza di disposizioni organizzative e di sicurezza;
- utilizzo non corretto delle strutture scolastiche;
- ripetute assenze e/o ritardi.

c) Sospensione breve dalla comunità scolastica è applicata, in caso di gravi e/o reiterate infrazioni. A titolo esemplificativo:

- ripetersi - anche una sola volta- di comportamenti già sanzionati con la sospensione dalle lezioni;
- gravi e ripetute violazioni dei doveri dello studente/studentessa, quali: violenza intenzionale, gravi offese alla dignità della persona gravi offese al decoro personale;
- atti e/o pubblicazioni di documenti oltraggiosi e offensivi nei confronti dei componenti della comunità e della Istituzione scolastica, quali calunnie o dichiarazioni infondate.

Tale provvedimento viene adottato con atto del Consiglio di classe, nella composizione allargata a tutte le sue componenti, accompagnata dal visto del Dirigente Scolastico e trasmessa alle famiglie con comunicazione formale (con riscontro di ricevimento).

Consiste nella sospensione temporanea, per periodi non superiori a 15 (quindici) giorni dal diritto di frequenza dell'Istituto.

d) Allontanamento dalla Comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni: – è applicato in caso di infrazioni di particolare gravità ossia la commissione di fatti avvenuti all'interno della scuola o in luoghi frequentati dagli studenti che possano rappresentare grave pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della vita scolastica. Tale provvedimento viene adottato con atto del Consiglio di Istituto, accompagnato da visto del Dirigente Scolastico e trasmesso alle famiglie con comunicazione formale (con riscontro di ricevimento). Consiste nella sospensione per periodi superiori a 15 (quindici) giorni dal diritto di frequenza dell'Istituto, nell'allontanamento dall'Istituto scolastico fino al termine delle lezioni. Può essere disposta oltre a tale sanzione anche l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Nei periodi di allontanamento dall'Istituto è comunque consentito ai genitori e allo studente l'accesso all'informazione sullo sviluppo dell'attività didattica. È altresì consentito ai genitori ed allo studente il rapporto con la scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica.



Art. 36

La valutazione della gravità del comportamento sanzionato deve tener conto dei seguenti elementi:

- rilevanza delle mancanze che offendono la persona o l'immagine della scuola nonché il grado di danno o pericolo causato;
 - intenzionalità del comportamento e grado di imprudenza e negligenza anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
 - reiterazione del comportamento;
 - concorso nell'infrazione di più studenti tra loro;
 - età dello studente/ssa;
 - sussistenza di altre circostanze con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.
- Tutte le sanzioni sono irrogate dagli organi competenti, con le forme di pubblicità prescritte.

Art. 37

Gli studenti ai quali è stata comminata una sanzione disciplinare che preveda una sospensione dalla frequenza dell'Istituto oltre i 3 (tre) giorni, sono esclusi dalla partecipazione a visite guidate e viaggi d'istruzione.

L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni perde il beneficio dell'eventuale esonero dalle tasse (ex Decreto Legislativo n. 297/94).

Art. 38

Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, presso altro Istituto. La valutazione in merito è devoluta al Consiglio di classe.

In caso di gravi inadempienze che rendano in maniera assolutamente incompatibile la presenza dell'alunno in classe, il Dirigente Scolastico può disporre nell'immediatezza ed in casi di estrema urgenza, i provvedimenti cautelari che ritiene più opportuni per la salvaguardia dell'intera comunità scolastica.

Art. 39



Gli organi competenti a disporre le sanzioni (Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto) decidono dopo aver sentito le ragioni addotte dallo studente/studentessa, che ha la facoltà di presentare prove e testimonianza. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esami, sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Il procedimento sanzionatorio si deve concludere entro 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto. Nel caso in cui il procedimento disciplinare riguardi un rappresentante della componente studentesca ovvero il figlio di un rappresentante dei genitori, essi saranno sostituiti, per il solo procedimento disciplinare, dal primo dei non eletti. Il voto della sanzione disciplinare è segreto; la delibera relativa alla sanzione viene adottata a maggioranza assoluta dei voti validi, con prevalenza, in caso di parità, del voto del Presidente dell'organo competente.

Art. 40

Il Consiglio di Classe, in relazione allo schema sotto riportato, può, in un'ottica educativa, in abbinamento o in alternativa alle sanzioni costituite dall'ammonizione scritta e dall'allontanamento dalla scuola, deliberare provvedimenti a favore della comunità scolastica quali :

- operazioni di pulizia e ripristino degli arredi e dei locali scolastici;
- collaborazione con il personale scolastico;
- riordino della biblioteca;
- svolgimento di attività di assistenza e di volontariato nell'ambito della comunità scolastica.

Il Consiglio di Classe deve altresì cercare di evitare danni per lo studente/studentessa derivanti dall'interdizione momentanea degli studi tenendo, per quanto possibile, un contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro dello studente/ssa nella normale attività della comunità scolastica.

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO

AMMONIZIONE VERBALE

<i>Comportamento</i>	<i>Organo competente ad irrogare il richiamo verbale</i>
----------------------	--



comportamenti occasionali e non gravi relativi a: a) scarsa diligenza e puntualità b) disturbo durante le lezioni c) atteggiamenti offensivi d) violazione delle norme di sicurezza e) abbigliamento non consono all'istituzione scolastica	Docente e/o Dirigente Scolastico
--	----------------------------------

SANZIONI

<i>Comportamento sanzionato</i>	<i>Organo competente ad irrogare la sanzione</i>	<i>Tipologia di sanzione</i>	<i>di</i>	<i>Publicità del provvedimento sanzionatorio</i>
1) Ripetute violazioni dei doveri dello studente/studentessa: a) scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica; turpiloquio b) disturbo continuato durante le lezioni c) mancanze plurime ai doveri di diligenza d) inosservanza di disposizioni organizzative e di sicurezza ed utilizzo non corretto delle strutture scolastiche e) ripetute assenze e/o ritardi non giustificati	Docente e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta (nota)		Annotazione nel registro di classe;



<p>2) Ripetersi - anche una sola volta- di comportamenti già sanzionati con la sospensione dalle lezioni e/o gravi e ripetute violazioni dei doveri dello studente/ssa, quali:</p> <p>a)violenza intenzionale, b) gravi offese alla dignità della persona e gravi offese al decoro personale. c) Atti e/o pubblicazioni di documenti oltraggiosi e offensivi nei confronti dei componenti della comunità e della Istituzione scolastica, quali calunnie o dichiarazioni infondate.</p>	<p>Consiglio di Classe e visto del Dirigente Scolastico</p>	<p>Allontanamento dalla scuola (sospensione) da 6 a 15 giorni e /o anche lavori socialmente utili</p>	<p>Convocazione urgente della famiglia da parte del Dirigente Scolastico o del docente Coordinatore di classe</p>
<p>3) Commissione di fatti avvenuti all'interno della scuola o in luoghi frequentati dagli studenti che possano rappresentare grave pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della vita scolastica.</p>	<p>Consiglio di Istituto</p>	<p>Allontanamento dalla scuola (sospensione) per un periodo superiore a 15 giorni e/o lavori socialmente utili; allontanamento fino al termine delle lezioni con possibilità di esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi</p>	<p>Convocazione urgente della famiglia da parte del Dirigente Scolastico</p>



DIVIETO DI USO DEL CELLULARE

<i>Comportamento sanzionato</i>	<i>Organo competente ad irrogare la sanzione</i>	<i>Tipologia di sanzione</i>	<i>Pubblicità del provvedimento sanzionatorio</i>
Violazione del divieto d'uso: manifesta consapevolezza del non spegnimento del cellulare	Docente e/o Dirigente Scolastico	ammonizione scritta (nota) comunicazione alla famiglia e ritiro del cellulare sino al termine delle lezioni	Comunicazione alla famiglia (con riscontro di ricevimento)
Recidiva della non osservanza del divieto di uso già precedentemente sanzionato. Uso del cellulare per fini esclusivamente personali	Consiglio di Classe straordinario	sospensione fino a 5gg e/o lavori socialmente utili	Comunicazione alla famiglia (con riscontro di ricevimento)
Uso del cellulare per manifestazioni lesive della dignità altrui con divulgazione a terzi di immagini, filmati e/o registrazioni	Consiglio di classe straordinario	Denuncia all' Autorità giudiziaria competente e allontanamento dalla scuola (sospensione) oltre 15 giorni	Convocazione urgente della famiglia da parte del Dirigente Scolastico

REATI

<i>Comportamento sanzionato</i>	<i>Organo competente ad irrogare la sanzione</i>	<i>Tipologia di sanzione</i>	<i>Pubblicità del provvedimento sanzionatorio</i>
Azioni dolose che configurano ipotesi di reato	Consiglio di Classe e Dirigente Scolastico	Immediato allontanamento dalla comunità scolastica sottoposto al vaglio del Consiglio di classe e denuncia alle Autorità giudiziarie competenti	Convocazione urgente della famiglia da parte del Dirigente Scolastico



Art. 41

Fatto salvo il diritto di autotutela e di revocabilità degli atti, si dispone quanto segue:

- a) contro le sanzioni è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola istituito ai sensi del D.P.R. n. 249/98 modificato dal D.P.R. n. 235/07;
- b) il Consiglio di Garanzia deve deliberare entro 10 (dieci) giorni;
- c) al Consiglio di garanzia viene rimessa la competenza a decidere su eventuali conflitti che insorgano nella comunità scolastica in merito all'applicazione del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n. 235/2007);
- d) contro le delibere del Consiglio di Garanzia, esclusivamente in merito all'applicazione del Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998 e D.P.R. n. 235/2007) ed alle sue eventuali violazioni, è ammesso ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale; l'eventuale impugnazione non sospende l'efficacia della sanzione. La sospensione può essere eventualmente accordata su motivata istanza dell'interessato e a discrezione dell'Organo competente alla irrogazione.

Art. 42

Il Dirigente scolastico nomina ai sensi della legge n. 71/2017 tra i docenti un referente per il bullismo e per il cyber bullismo. Per "cyberbullismo" ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge si intende:

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Tali condotte hanno rilevanza disciplinare e sono sanzionabili secondo la gravità degli atti compiuti, ai sensi degli artt. 22 e ss. del Regolamento di disciplina.

Il Dirigente scolastico che venga a conoscenza di fatti di cyberbullismo in danno di minori, previa istruttoria, ne dà informativa alla famiglia o a chi ne fa le veci. Quando l'infrazione disciplinare commessa vada a configurare anche un'ipotesi di reato prevista dalla normativa penale, dovrà essere immediatamente presentata denuncia all'Autorità giudiziaria.

TITOLO 5

DOCENTI

Art. 43



Il docente risponde dell'indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento, nonché della presenza in classe e del comportamento dei propri alunni mentre sono sotto la sua sorveglianza, stimola e incoraggia gli studenti con il proprio comportamento al rispetto reciproco.

Autorizza le uscite dalla classe di non più di un alunno alla volta e in caso di effettiva necessità.

Art. 44

Preciso dovere del docente è quello di rendere consapevole lo studente/studentessa di tutti gli aspetti della programmazione didattica e, pertanto, di dichiarare esplicitamente gli obiettivi delle verifiche, i criteri attraverso cui avviene la valutazione ai vari livelli, gli esiti della stessa, anche per sviluppare negli allievi la capacità di autovalutazione e di controllo del proprio percorso formativo. I tempi di correzione e di riconsegna agli alunni delle verifiche scritte devono essere rapidi e, comunque, avvenire prima dello svolgimento di altre prove scritte.

Art. 45

Per vigilare sull'ingresso e l'uscita degli studenti dalle classi, il docente che ha la prima ora di lezione è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio effettivo della stessa; il docente che ha l'ultima ora di lezione si trattiene sino a cinque minuti dopo il termine della stessa; la vigilanza in classe durante l'intervallo ricreativo è assicurata dal docente in orario.

Art. 46

Il docente cura la tenuta del registro elettronico annotandovi assenze, giustificazioni, ingressi in ritardo, uscite anticipate, compiti assegnati, argomenti delle lezioni e valutazioni.

TITOLO 6 PERSONALE ATA

Art. 47

Nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, dalla contrattazione collettiva e dal contratto di lavoro, ciascuno dei membri del personale ATA cura il regolare e accurato svolgimento delle proprie mansioni.

Art. 48

Il personale ATA esercita il servizio di vigilanza sui locali della scuola, in particolare controlla l'ingresso e l'uscita delle persone, curando che non entrino estranei o non si allontanino arbitrariamente gli alunni.



Art. 49

Il personale ausiliario può essere adibito a mansioni di custodia dei locali, nel rispetto degli orari e degli obblighi di servizio, assicurando in ogni caso l'apertura e la chiusura dei locali stessi.

I collaboratori scolastici devono:

- essere facilmente reperibili da parte degli insegnanti per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi delegati l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula per evitare che la classe resti incustodita e provvedere alla momentanea sorveglianza;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, nel cambio dell'ora, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- accertarsi che gli alunni che escono anticipatamente siano stati autorizzati preventivamente;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire, nel corridoio di propria pertinenza, che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo, riconducendoli alle loro classi.

In casi di particolare necessità il personale ausiliario vigila sugli alunni temporaneamente affidati alla sua sorveglianza.

Art. 50

Per quanto non disciplinato dai precedenti articoli in merito ai Diritti e doveri dei docenti e del personale ATA, si deve fare riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, alla Contrattazione Integrativa di Istituto, alla Carta dei servizi, e al Codice di comportamento dei Pubblici dipendenti.

Art. 51

Il trattamento dei dati personali, ai sensi e per l'effetto della legge 31/12/1996 n. 675 e del GDPR Regolamento UE 2016/679, è informato ai principi del rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

L'impegno sarà rivolto a non diffondere i dati personali in possesso della scuola, siano essi relativi agli studenti che al personale, ad enti esterni se non per gli obblighi di legge.

Art.52

Tutto il personale è tenuto al segreto d'ufficio, ossia non può dare informazioni o comunicazioni relative ad operazioni amministrative di qualsiasi natura o notizie relative a fatti e persone delle quali sia venuto a conoscenza in occasione e/o durante il servizio.



Art.53

Per quanto non espresso e disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 9 febbraio 2024 entrerà in vigore dall'anno scolastico 2023-2024. Tale regolamento verrà pubblicato anche nel sito web del Liceo.

.